

OSSERVATORIO ECOREATI

A cura di **Giuseppe Battarino** (magistrato) e **Silvia Massimi** (avvocata)

Con l'osservatorio sulla casistica applicativa della legge 22 maggio 2015 n. 68, *Ecoscienza* mette a disposizione dei lettori provvedimenti giudiziari con sintetici commenti orientati alle applicazioni concrete della legge. Per arricchire l'osservatorio giurisprudenziale chiediamo ai lettori di trasmettere alla redazione provvedimenti significativi e anonimizzati (decreti e ordinanze, prescrizioni, sentenze ecc.), scrivendo a ecoscienza@arpae.it.

SOSTANZE EMATICHE DI ORIGINE ANIMALE

Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 33088 del 15 luglio 2021

La Cassazione, nell'ambito di un procedimento cautelare per fatti verificatisi in Puglia, è tornata a pronunciarsi sul delitto di traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 452-quaterdecies c.p. con riferimento alla condotta di un indagato che, come amministratore di fatto di una società di gestione rifiuti, aveva preso parte a un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti, nella specie di traffico illecito di ingenti quantitativi di sostanza ematica di origine animale prelevata da diversi impianti di macellazione. La filiera alimentare e l'allevamento di animali in particolare danno origine a una composta serie di rifiuti, la cui corretta gestione è oggetto di accurati controlli, soprattutto nelle zone in cui queste attività risultano particolarmente concentrate e di significativo impatto sull'ambiente. L'oggetto del contendere nel caso esaminato dalla Cassazione è se, come affermava l'indagato, la sostanza ematica dovesse essere classificata come sottoprodotto di origine animale (Soa).

Il fatto oggetto di contestazione provvisoria ha trovato riscontro e conferma a seguito delle indagini tecniche svolte dal pubblico ministero, in particolare condotte mediante monitoraggio Gps della cisterna utilizzata per il trasporto del liquido ematico, attraverso riprese video dell'ingresso della società di gestione rifiuti e dell'abitazione dell'indagato, nonché attraverso intercettazioni ambientali. Dal quadro investigativo è emerso che per circa un anno la cisterna contenente il liquido ematico animale, dopo il prelievo dello stesso da aziende di macellazione di animali, era entrato per decine di volte all'interno dell'immobile di proprietà dell'imputato, in alcune circostanze anche due volte al giorno. Il Tribunale ha accertato inoltre che, in relazione a un solo anno, l'azienda dell'imputato aveva trasportato un totale di 424.680 kg di liquido ematico all'interno del predetto immobile. Proprio in ragione degli elementi probatori a disposizione, il giudice per le indagini preliminari ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari, per il pericolo di reiterazione del reato.

Gli elementi indiziari a disposizione hanno condotto a inquadrare la ragione degli accessi della cisterna nel fatto che il liquido ematico, che avrebbe dovuto essere conferito in strutture autorizzate, era stato invece sversato abusivamente nel giardino circostante l'immobile di proprietà dell'indagato, in tal modo generando un profitto illecito costituito dal guadagno derivante dal mancato avviamento del rifiuto (raccolto in diversi mattatoi della zona) alla gestione in impianti di trattamento. La difesa ha proposto ricorso per Cassazione contro il provvedimento cautelare sostenendo che il liquido ematico di origine animale dovesse ricomprendersi nell'ambito dei cosiddetti sottoprodotti di origine animale (Soa) e che pertanto nessuna censura potesse muoversi in ordine alla condotta dell'imputato, non sussistendo la natura di rifiuto del prodotto sversato.

La Cassazione ha respinto il ricorso affermando preliminarmente che gli elementi a disposizione erano ampiamente sufficienti per applicare la misura degli arresti domiciliari. Secondo la Corte è pacifico il principio secondo cui gli scarti di origine animale possono ritenersi sottratti all'applicazione della normativa sui rifiuti e soggetti esclusivamente al regolamento CE 1774/2002 solo nel caso specifico in cui siano qualificabili come sottoprodotti ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. n), del Dlgs 152/2006; in ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento, come emerso nelle indagini del caso in esame, tali prodotti restano soggetti alla disciplina generale sui rifiuti.

L'orientamento cristallizzato dalla Cassazione trova fondamento e conferma anche nel regolamento 1069/2009/CE "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)", il cui art. 10 annovera tra i sottoprodotti di origine animale nella categoria 3 alla lett. d) il "sangue di animali che non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso il sangue, ottenuto dai seguenti animali macellati in un macello, dopo essere stati ritenuti atti alla macellazione per il consumo umano dopo un esame ante mortem nel rispetto della legislazione comunitaria". Il successivo art. 14 prevede altresì che "i materiali di categoria 3 sono: a) smaltiti come rifiuti mediante incenerimento, dopo la trasformazione o senza trasformazione preliminare; b) recuperati o smaltiti mediante incenerimento con o senza trasformazione preliminare, qualora i materiali di categoria 3 siano rifiuti; c) smaltiti in una discarica autorizzata dopo la trasformazione; d) trasformati, eccetto se si tratta di materiali di categoria 3 che hanno subito un processo di decomposizione o deterioramento tale da presentare rischi inaccettabili per la salute pubblica o degli animali, attraverso tali prodotti, e usati i) per la fabbricazione di mangimi per animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia, da immettere sul mercato conformemente all'articolo 31, eccetto se si tratta di materiali di cui all'articolo 10, lettere n), o) e p); ii) per la fabbricazione di mangimi per animali da pelliccia, da immettere sul mercato conformemente all'articolo 36; iii) per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia, da immettere sul mercato conformemente all'articolo 35; o iv) per la fabbricazione di fertilizzanti organici o ammendanti, da immettere sul mercato conformemente all'articolo 32; e) utilizzati per la produzione di alimenti crudi per animali da compagnia da immettere sul mercato conformemente all'articolo 35; f) compostati o trasformati in biogas; g) insilati, compostati o trasformati in biogas, se si tratta di materiali derivanti da animali acquatici; h) utilizzati in condizioni, determinate dall'autorità competente, atte a prevenire i rischi per la salute pubblica e degli animali, se si tratta di gusci, conchiglie o carapaci di crostacei e molluschi diversi da quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f) e di gusci d'uovo; i) utilizzati come combustibile dopo la trasformazione o senza trasformazione preliminare; o j) utilizzati per la fabbricazione di prodotti derivati di cui agli articoli 33, 34 e 36 e immessi sul mercato conformemente a tali articoli; k) trasformati per sterilizzazione sotto pressione o mediante i metodi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, primo comma, lettera b), o compostati o trasformati in biogas, se si tratta di rifiuti di cucina e ristorazione di cui all'articolo 10, lettera p); o l) applicati sul terreno senza trasformazione preliminare, se si tratta di latte crudo, colostro e prodotti da essi derivati, qualora l'autorità competente ritenga che non presentino rischi di diffusione di malattie trasmissibili gravi all'uomo o ad animali attraverso tali prodotti". Dunque la Cassazione, anche alla luce della nuova disciplina regolamentare, ha stabilito che è evidente che il sangue degli animali, ove non reimpiegato in altri processi produttivi, deve essere certamente conferito in impianti di gestione all'uopo autorizzati, ritenendo al contrario configurato il reato di traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452 quaterdecies c.p. nei casi di sversamento abusivo del liquido ematico animale. Come si vede siamo di fronte a una disciplina puntuale e analitica che esclude scorciatoie. Il problema è semmai quello della diffusione sul territorio delle aziende produttrici e di quelle che si occupano della gestione (anche) di questi rifiuti, che rende talora problematico il controllo di produzioni che possono risultare di elevato impatto sull'ambiente.